



LE AUTONOMIE LOCALI

■ Rubrica a cura di Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni

Il livello di autonomia degli enti territoriali è al centro del dibattito politico da molti anni ed in particolare di questa legislatura, anche in occasione delle recenti celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia. Spesso si ha l'impressione che nella discussione venga trascurato o addirittura ignorato il dettato costituzionale, che sulla materia dà precise indicazioni.

Anzitutto, bisogna osservare che nella Costituzione il tema delle Autonomie locali non è trattato soltanto nella seconda parte (Ordinamento della Repubblica) nel Titolo V (Regioni, Province e Comuni), ma è stato collocato addirittura nei principi fondamentali, cioè quelli considerati immutabili.

Infatti, all'art. 5 (cioè subito dopo l'esplicitazione del diritto al lavoro nell'art. 4) si legge: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". Da un lato è chiaro che chi persegue l'obiettivo di dividere l'Italia si pone fuori dalla Costituzione, cioè dal patto di cittadinanza.

Dall'altro la Repubblica "riconosce" le autonomie locali, il che significa che tali autonomie (in particolare i Comuni, che hanno una storia secolare) traggono il loro fondamento non dallo Stato, ma dalla Costituzione stessa. E l'art. 114 ribadisce questo concetto di una formazione dal basso della Repubblica stessa, laddove afferma che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".

Nella Costituzione la Repubblica non si limita soltanto a "riconoscere" (quindi con pari dignità), ma si pone anche la finalità di "promuovere" le autonomie locali.

Nell'art. 2 si legge che la Repubblica "riconosce e garantisce" i diritti inviolabili dell'uomo. Per le autonomie locali si dice qualcosa in più: "riconosce e promuove", cioè non ci si limita a prendere atto di una situazione e a garantirne l'esistenza, ma la si vuole ulteriormente sviluppare e valorizzare.

Al concetto di autonomia, la Costituzione affianca

quello di decentramento: la Repubblica "attuа nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo". Lo Stato avvicina i propri servizi, in modo da renderli aperti alla partecipazione dei cittadini e maggiormente trasparenti, perché più facili da controllare.

Infine, l'art. 5 si conclude così: la Repubblica "adeguа i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

Per la Costituzione "i principi e i metodi" sono l'aspetto più qualificante, sicuramente più importante del contenuto delle singole leggi. Pertanto, dire che la Repubblica deve adeguare "i principi e i metodi" della sua legislazione, significa riconoscere che è alle esigenze e alle necessità dei territori che bisogna far riferimento per stabilire i nuovi principi e metodi della Repubblica.

Dalla Costituzione emerge chiaramente una visione dello Stato al servizio dell'uomo e delle autonomie locali (e sociali). La politica nazionale è pensata come "servizio" ai contesti locali dove il cittadino vive quotidianamente, "sia come singolo sia nelle forma-

zioni sociali ove si svolge la sua personalità" (art. 2).

Le autonomie locali sono i "fratelli maggiori" da cui la neonata Repubblica deve imparare a camminare, nel rispetto e nel riconoscimento delle diversità.

È proprio il riferimento alle "esigenze dell'autonomia" che giustifica ad esempio la creazione di alcune regioni o province a Statuto speciale (art. 116).

Lo Stato è soltanto uno degli attori (e per certi aspetti nemmeno il più importante) che compongono il quadro della Repubblica delineato dalla Costituzione.

In questi ultimi anni le discussioni politiche sulla secessione, sulla devoluzione e ultimamente sul federalismo spesso non hanno tenuto conto della prospettiva costituzionale. Sarebbe bastato e basterebbe attuare davvero l'art. 5 per riconoscere la saggezza e la grande lungimiranza dei Costituenti.

La nostra Costituzione non è vecchia signora, ma è una bambina in fasce. Deve ancora svilupparsi.

